



il
testamento
e la
dichiarazione
di
successione



1. Premessa

Questa guida, il cui obiettivo è illustrare nel modo più semplice e schematico possibile quali siano le diverse soluzioni normative previste per il passaggio generazionale del patrimonio, fornisce informazioni:

- sulle modalità di devoluzione dell'eredità a seconda che esista o meno un testamento;
- sulle modalità con cui un testamento può essere redatto, conservato ed eventualmente revocato;
- sugli adempimenti e oneri di carattere fiscale connessi alla successione.

2. Il passaggio dei beni per successione (eredità)

La successione è l'evento attraverso il quale ai rapporti giuridici di cui era titolare una persona (il *de cuius*) subentrano uno o più soggetti (successori).

La successione si apre al momento della morte e questo determina il momento preciso a cui retroagiscono gli effetti della trasmissione dei diritti ereditari e il momento dal quale decorrono i termini prescritti per l'espletamento delle varie formalità previste dalla normativa vigente, tra le quali quelle di carattere fiscale.

Il luogo dove si apre la successione è quello dell'ultimo domicilio del defunto ed è rilevante ai fini dell'individuazione degli uffici competenti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

3. L'oggetto della successione

L'oggetto della successione è costituito dall'intero patrimonio del defunto, ovvero dal complesso dei suoi rapporti patrimoniali trasmissibili attivi e passivi.

Non sono oggetto di successione alcuni diritti patrimoniali che, pur presenti nel patrimonio del defunto, si estinguono proprio per effetto della morte del titolare. Si pensi per esempio al diritto di usufrutto vitalizio su un bene immobile.

4. I tipi di successione

Esistono due tipi di successione:

- la **successione legittima** (o intestata, cioè senza testamento ed è determinata dalla Legge);

La successione legittima si avrà soltanto nel caso in cui il defunto non abbia fatto un valido testamento o, pur avendo fatto testamento, non abbia disposto del suo intero patrimonio.

- La **successione testamentaria** (o testata, cioè con un testamento)

La successione testamentaria è necessaria quando si vuole designare la persona che dovrà amministrare il patrimonio dei figli fino alla maggiore età, se si vuole che il patrimonio abbia ripartizione diversa da quella prevista dalla Legge, ovvero si vuole beneficiare un estraneo, o favorire enti di beneficenza, di pubblica utilità o di istruzione, o disporre in genere di legati, od affidare ad una persona di fiducia l'esecuzione delle proprie disposizioni.

5. Il testamento

Il testamento è un atto unilaterale — e cioè solo di chi intende disporre dei propri beni — con il quale colui che lo redige esprime le proprie volontà su come attribuire il proprio patrimonio o parte di esso dopo la morte (art. 587 c.c.).

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati espressamente incapaci dalla Legge (art. 591 c.c.). Sono incapaci di testare i minori e gli interdetti per infermità di mente.

Il testamento può sempre, in ogni momento, essere modificato o revocato. Nel caso in cui vi siano più testamenti bisogna fare riferimento alle disposizioni contenute nel testamento cronologicamente più recente.

6. Le tipologie del testamento

La Legge contempla varie forme di testamento (art. 601 c.c. e seguenti).

- Il **testamento pubblico**, ovvero per atto di notaio;
- Il **testamento olografo**, ovvero per mano dello stesso testatore. Quando non concorrono circostanze particolari, come ad esempio l'impossibilità di scrivere, o altre ragioni per le quali si ritenga opportuno di dare al testamento la solennità propria dell'atto notarile, la forma più semplice, economica e pratica per esprimere le proprie volontà è quella del testamento olografo;

- Il **testamento segreto**, che è in parte un atto del testatore e in parte del notaio. Le volontà del testatore vengono sigillate e consegnate a un notaio che provvede a scrivere sulle medesime o su un ulteriore involucre che le contenga, il verbale di ricevimento. Tale testamento è scarsamente utilizzato nonostante offra il vantaggio dell'assoluta riservatezza sul contenuto delle disposizioni testamentarie e quello della conservazione del testamento in mani sicure.

Tutti i testamenti, a prescindere dalla loro forma, hanno lo stesso valore.

7. Il testamento pubblico

Il termine pubblico non significa che il contenuto del testamento sarà divulgato, ma che sarà redatto da un pubblico ufficiale: il notaio.

Il testamento viene redatto quindi dal notaio che provvede a trascrivere le volontà del testatore alla presenza di due testimoni.

Il principale vantaggio del testamento pubblico rispetto a quello olografo sta nella specifica competenza in materia successoria del notaio che potrà suggerire le soluzioni migliori per raggiungere il risultato voluto dal testatore, nel rispetto della normativa vigente, evitando eventuali clausole o disposizioni nulle perché in contrasto con le norme di Legge. Una volta sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio,

il testamento sarà conservato dal notaio, finché in attività, e successivamente presso l'archivio notarile.

Appena è nota la morte del testatore il notaio comunica l'esistenza dello stesso agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza e provvede poi alla sua pubblicazione.

E' buona pratica che il testatore conservi a casa una nota o un appunto affinché i beneficiari delle disposizioni testamentarie siano messi a conoscenza dell'esistenza del testamento e del luogo dove è conservato.

8. Il testamento olografo

Il testamento olografo è il testamento redatto direttamente dal testatore.

Per redigere il testamento olografo basta qualunque foglio sul quale, per essere validi, il testatore scriva di proprio pugno, cioè a mano, le sue disposizioni, con la data (giorno, mese ed anno) e la firma (nome e cognome) posta alla fine delle disposizioni (art. 602 c.c.). Non si possono quindi usare strumenti di scrittura meccanici o elettronici, quali ad esempio la macchina da scrivere o il personal computer, né può essere scritto, neanche in minima parte, da un terzo, sotto dettatura del testatore, pena la nullità.

Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili. E' opportuno quindi che, per evitare possibili questioni interpretative della volontà del de cuius, ogni nuovo testamento contenga la dichiarazione espressa di revoca dei testamenti precedenti.

Il testamento olografo presenta l'inconveniente di poter essere facilmente sottratto, distrutto, smarrito; ma è facile evitare un tale pericolo stendendo il testamento in due originali e depositandone uno fiduciarmente presso un notaio.

9. Consigli per una corretta redazione del testamento olografo

Per la validità del testamento olografo non è richiesta l'osservanza di speciali forme solenni. Bisogna però tener presente che il testamento è un atto individuale e pertanto che due o più persone non possono fare testamento con un unico atto (art. 589 c.c.). Sono inoltre nulli tutti i patti in forza dei quali il testatore si obbliga a non modificare il testamento in quanto il testamento è un atto sempre revocabile.

Esistono poi dei diritti che derivano dalla legge e pertanto non è necessario che il testatore ne faccia menzione quali i diritti al coniuge a cui spetta, quale parte della legittima, il diritto di abitazione sulla residenza familiare e il diritto di uso della mobilia che la arreda.

Redatto il testamento è opportuno rileggerlo alla fine di ogni anno per apporvi, con codicillo, sempre scritto di propria mano, che va datato e firmato, le variazioni suggerite dagli eventi e dalle modifiche intervenute nella famiglia o nel patrimonio.

Il testamento olografo, distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore.

10. Quote non disponibili

Per testamento si può disporre soltanto parzialmente del proprio patrimonio quando vi sono figli legittimi e/o naturali, o loro discendenti, coniuge o ascendenti legittimi (agli ascendenti legittimi è riservata una quota di patrimonio solo nel caso che il testatore non abbia discendenti legittimi o naturali).

Per determinare la quota di cui il testatore può disporre si deve tener conto di tutto il patrimonio dello stesso, detraendone i debiti. Si devono quindi riunire fittiziamente all'attivo così formato, i beni di cui sia stato disposto in vita per donazione, sia direttamente che indirettamente, a favore di chiunque computandoli al valore attuale. Sull'asse così formato si calcolano le quote di riserva e la disponibile (art. 556 c.c.).

Nel calcolare la quota dei singoli legittimari (c.d. quota di riserva o legittima) si deve tener conto di tutto quanto il testatore ha dato ad essi in vita a titolo di donazione o di altre liberalità, e ciò perché nel calcolo della quota di riserva, il legittimario ha l'obbligo di imputare alla sua quota tali liberalità.

Quote di riserva per le singole categorie di riservatari:

1) ai figli è riservata la metà del patrimonio del genitore, se questi lascia un solo figlio:

1/2 disponibile	1/2 riserva del figlio
-----------------	------------------------

Due terzi se i figli sono due o più (art. 537 c.c.)

1/3 disponibili	2/3 riserva dei figli
-----------------	-----------------------

2) agli ascendenti legittimi è riservato un terzo del patrimonio (art. 538 c.c.):

2/3 disponibili	1/3 ascendenti
-----------------	----------------

3) al coniuge è riservata la metà del patrimonio.

Inoltre al coniuge sono sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se la casa era di proprietà del de cuius o comune.

Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota riservata al coniuge ed eventualmente su quella dei figli (art. 540 c.c.):

Diritto di abitazione	1/2 disponibile	1/2 coniuge
-----------------------	-----------------	-------------

Quote di riserva nei casi di concorso:

4) se il coniuge concorre un solo figlio legittimo o naturale, la quota di riserva per il figlio è di un terzo. Al coniuge spetta un altro terzo del patrimonio oltre al diritto di abitazione (art. 540 c.c.)

Diritto di abitazione	1/3 disponibile	1/3 coniuge	1/3 figlio
-----------------------	-----------------	-------------	------------

Se i figli sono due o più, la complessiva quota di riserva è di tre quarti. Al coniuge spetta una porzione pari al quarto del patrimonio. Ai figli spetta complessivamente la metà del patrimonio da dividersi in parti uguali tra tutti i figli legittimi e/o naturali (art. 542 c.c.). Al coniuge spetta inoltre il diritto di abitazione.

Diritto di abitazione	1/4 disponibile	1/4 coniuge	1/2 figli
-----------------------	-----------------	-------------	-----------

5) Se con il coniuge concorrono gli ascendenti legittimi, a questi spetta un quarto ed al coniuge la metà del patrimonio (art. 544 c.c.). La disponibilità è inoltre gravata dal diritto di abitazione a favore del coniuge superstite.

Diritto di abitazione	1/4 disponibile	1/4 ascendenti	1/2 coniuge
-----------------------	-----------------	----------------	-------------

11. La successione “legittima” e le relative quote

La successione legittima — devoluta per legge — si apre solo se non c'è un testamento valido oppure se il testamento non dispone sull'intero patrimonio del defunto, ma solo su singoli determinati beni. In quest'ultimo caso la successione legittima si apre limitatamente alla parte di patrimonio non attribuita per testamento.

Il patrimonio del defunto, in caso di successione legittima, viene devoluto ai parenti del defunto a partire da quelli a lui più vicini (figli e coniuge) e via via fino a quelli più lontani sino al sesto grado di parentela. Nel caso in cui non vi siano parenti entro il sesto grado si devolve a favore dello Stato.


E' opportuno precisare che i fratelli e gli ascendenti possono diventare eredi soltanto se il defunto non aveva figli.

Le quote che spettano ai beneficiari nei casi più comuni sono:

- **Figli:** in assenza del coniuge ai figli spetterà l'intero patrimonio diviso in parti uguali tra loro
- **Coniuge:** in assenza di figli, ascendenti e fratelli, al coniuge spetterà l'intero patrimonio
- **Concorso tra figli e coniuge:** nel caso di un solo figlio, allo stesso spetta la metà del patrimonio e al coniuge spetta la restante metà. Nel caso di più figli al coniuge spetta un terzo del patrimonio, ai figli spettano i restanti due terzi in parti uguali tra loro

- **Fratelli:** i fratelli del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli.
Nel caso in cui non vi sia il coniuge, i fratelli e le sorelle succedono nell'intero patrimonio del defunto, in parti uguali tra loro (i fratelli unilaterali, peraltro conseguono la metà della quota che conseguono i germani)
- **Genitori:** i genitori del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli.
Nel caso in cui non vi siano né coniuge né fratelli, ai genitori, o all'unico genitore sopravvissuto, spetterà l'intero patrimonio
- **Ascendenti:** gli ascendenti del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi siano né coniuge, né fratelli, né genitori succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna. Se gli ascendenti non sono di pari grado l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea
- **Concorso tra genitori e fratelli:** se con i genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle del defunto, tutti sono ammessi alla successione per capi (per cui l'eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all'eredità), purché in nessun caso la quota in cui succedono i genitori o uno di essi sia inferiore a metà.

- Concorso tra ascendenti, fratelli e coniuge:** al coniuge sono devoluti i due terzi del patrimonio se concorre con ascendenti legittimi e con fratelli e sorelle ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua (un terzo del patrimonio) è devoluta agli ascendenti e ai fratelli e sorelle per capi (per cui l'eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all'eredità) salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto del patrimonio.



Successione legittima (successione senza testamento)

EREDI	PATRIMONIO EREDITARIO
coniuge	tutto
coniuge + 1 figlio	1/2 al coniuge 1/2 al figlio
coniuge + più figli	1/3 al coniuge 2/3 ai figli
coniuge + genitori + nonni	2/3 al coniuge 1/3 ai familiari
1 figlio	tutto
più figli	tutto in parti uguali
genitori o nonni	tutto in parti uguali
coniuge, genitori o nonni + fratelli	2/3 al coniuge 1/4 ai genitori o ai nonni 2/12 ai fratelli
coniuge + fratelli	2/3 al coniuge 1/3 ai fratelli
genitori, nonni + fratelli	1/2 ai genitori o nonni 1/2 ai fratelli
fratelli	tutto in parti uguali
altri parenti fino al 6° grado	tutto in parti uguali

Successione testamentaria

EREDI	LEGITTIMA	QUOTA DISPONIBILE
Coniuge	1/2	1/2
Coniuge + 1 figlio	1/3 al coniuge 1/3 al figlio	1/3
Coniuge + più figli	1/4 al coniuge 1/2 ai figli	1/4
Coniuge + genitori + nonni	1/2 al coniuge 1/4 ai parenti	1/4
1 figlio	1/2	1/2
Più figli	2/3	1/3
Genitori + nonni	1/3	2/3

12. L'accettazione o acquisto dell'eredità

L'eredità si acquista con l'accettazione che può essere espressa oppure tacita.

L'accettazione espressa consiste nella dichiarazione in un atto scritto (atto pubblico o scrittura privata) di accettare l'eredità o di assumere il titolo di erede, compiuta dal chiamato all'eredità.

L'accettazione tacita consiste nel compimento da parte del chiamato all'eredità di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe potuto compiere se non in quanto erede.

L'accettazione tacita può avvenire anche per effetto del possesso dei beni ereditari: infatti, qualora entro tre mesi dall'apertura della successione il chiamato all'eredità, in possesso dei beni ereditari, non proceda all'inventario dell'eredità e alla successiva dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, lo stesso è considerato, a tutti gli effetti di legge, erede puro e semplice con preclusione di rinuncia all'eredità.

13. L'accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario

Per evitare l'effetto della confusione dei patrimoni, il chiamato all'eredità potrà, in alternativa:

- rinunciare all'eredità, soluzione preferibile se si ha la ragionevole certezza che l'eredità sia passiva e salvi sempre gli effetti della rappresentazione
- accettare l'eredità con il beneficio di inventario, soluzione invece preferibile se non vi è una assoluta certezza che l'eredità sia passiva ma non si voglia neppure correre il rischio di incorrere nella confusione dei patrimoni

L'accettazione di eredità con beneficio di inventario è uno speciale tipo di accettazione espressa (non esiste l'accettazione tacita con beneficio di inventario) che deve essere compiuta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

14. La rinuncia all'eredità

Il chiamato all'eredità può rinunciare all'eredità; in questo caso la sua quota andrà agli altri eredi a meno che non operi la rappresentazione ovvero il testatore abbia previsto la sostituzione.

La rinuncia all'eredità deve essere fatta con una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario dove si è aperta la successione e va iscritta nel Registro delle Successioni. La rinuncia può essere revocata accettando l'eredità, semprechè l'eredità non sia già stata acquisita da un altro dei chiamati.

Per la rinuncia in Tribunale:

- N° 1 marca da € 14,62 per atti giudiziari;
- € 168,00 per ogni rinunciante per il pagamento dell'imposta di registrazione della rinuncia. Il versamento va effettuato la mattina stessa dell'appuntamento dopo che la Cancelleria Successioni ha attribuito il numero alla pratica da effettuarsi con versamento bancario (modulo F23 in cancelleria). La ricevuta – senza la quale la rinuncia non è valida – dovrà essere immediatamente consegnata alla Cancelleria Successioni la quale provvederà subito all'inoltro del relativo fascicolo all'Ufficio del Registro – Atti Giudiziari per la registrazione della rinuncia.

Per il ritiro di copia dell'atto (dopo venti giorni circa):

- N° 1 marca da € 14,62 per atti giudiziari;
- N° 1 marca da € 6,20 per diritti di cancelleria (o € 18,60 se richiesta con urgenza, cioè se ritirato nello stesso giorno in cui si richiede la copia).

Con la rinuncia all'eredità non si perde il diritto alla pensione di reversibilità.

15. La dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione deve essere presentata con apposito modello presso la competente Agenzia delle Entrate entro 1 anno dalla data della morte.

È escluso l'obbligo di presentazione della dichiarazione qualora ricorrano entrambe le seguenti ipotesi:

1. l'eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del de cuius
2. L'attivo ereditario abbia un valore non superiore ad euro 25.822,84 e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari

Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione scritta del o dei beneficiari.

16. Le imposte di successione

L'imposta si applica ai singoli lasciti a titolo di erede o legatario e non all'intero asse ereditario. Ad oggi le aliquote e le franchigie dell'imposta di successione sono le seguenti:

EREDI/ LEGATARI	IMPOSTA DI SUCCESSIONE	NATURA DEI BENI	IMPOSTA DI TRASCRIZIONE	IMPOSTA CATASTALE
coniuge o parenti in linea retta	Sul valore dei beni e diritti: 4% Franchigia per ogni beneficiario € 1.000.000,00	prima casa	€ 168,00	€ 168,00
		altri immobili	2%	1%
		altri beni	-	-
fratelli e sorelle	Sul valore dei beni e diritti: 6% Franchigia per ogni beneficiario € 100.000,00	prima casa	€ 168,00	€ 168,00
		altri immobili	2%	1%
		altri beni	-	-
parenti sino al 4° (diversi da fratelli e sorelle) affini in linea retta affini in linea collaterale (sino al 3°)	Sul valore dei beni e diritti: 6%	prima casa	€ 168,00	€ 168,00
		altri immobili	2%	1%
		altri beni	-	-
altri soggetti	Sul valore dei beni e diritti: 8%	prima casa	€ 168,00	€ 168,00
		altri immobili	2%	1%
		altri beni	-	-
s o g g e t t i portatori di h a n d i c a p (riconosciuto grave ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104)	Per ciascun portatore di handicap spetta una franchigia di complessivi € 1.500.000,00 indipendentemente dal rapporto di coniugio o di parentela			

17. Soggetti esclusi da imposte di successione

La legge prevede che vi siano alcuni soggetti esenti dal pagamento di imposte:

- **Soggetti residenti all'estero** – Sono esclusi dal pagamento di imposte di successione i trasferimenti di beni esistenti all'estero di proprietà di soggetto residente all'estero.
- **Stato** – Sono esclusi dal pagamento di imposte di successione i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
- **Enti** – Sono altresì esclusi da imposte i trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni, associazioni, senza alcuna necessità di dimostrare l'impiego dei beni, se aventi come scopo esclusivo la ricerca, l'assistenza, lo studio, l'educazione, l'istruzione o altra finalità di pubblica utilità; a favore delle organizzazioni ONLUS, delle fondazioni previste ex Legge 461/1998 e degli enti aventi finalità di culto e religione.
- **Altri enti** – Sono infine esclusi da imposte i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelle indicate precedentemente, se disposti per le sopra citate finalità; in questo caso l'ente deve dimostrare entro 5 anni dalla accettazione della eredità o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o i diritti ricevuti o la somma ricavata della loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore. In mancanza di tale dimostrazione l'ente è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

18. Beni esclusi da imposte di successione

La legge prevede che alcuni beni siano esclusi da imposte di successione:

- **i titoli di debito pubblico**, fra i quali si intendono compresi i Buoni Ordinari del Tesoro, i Certificati di Credito del Tesoro e i Buoni del Tesoro Poliennali;
- **gli altri Titoli di Stato** o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;
- **aziende familiari** e partecipazioni sociali: l'imposta di successione non si applica in caso di eredità o legato a favore di discendenti avente ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni. Nel caso di società di capitali o cooperative o di mutua assicurazioni aventi sede in Italia, il beneficio spetta limitatamente alla partecipazione mediante la quale si acquisisce o si integra il controllo della società, a condizione che i beneficiari proseguano l'esercizio dell'attività di impresa e/o detengano il controllo della stessa per un periodo di almeno 5 anni;
- **le indennità di fine rapporto di lavoro** (art. 1751 C.C.) e le altre indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
- **i beni culturali** sottoposti a vincolo culturale previsto dalle leggi in materia, anteriormente all'apertura della successione e se siano stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione;

- **i crediti verso lo Stato**, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o contributi, fino a quando non siano riconosciuti sussistenti con provvedimento o dichiarazione dell'Amministrazione debitrice;
- **i crediti contestati giudizialmente** alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimenti giudiziali o transazione;
- **i crediti ceduti allo Stato** entro la data di presentazione della dichiarazione di successione;
- **i veicoli** iscritti nel pubblico registro automobilistico, che sono sottoposti a tassazione separata con l'intestazione al P.R.A. a nome degli eredi.



19. Beni compresi nell'attivo ereditario

L'attivo ereditario è costituito da **tutti i beni e i diritti trasferiti**, anche se all'estero.

Sono compresi:

- **denaro, gioielli e mobili** per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario salvo che da inventario analitico non ne risulti l'esistenza per un importo diverso;
- **i titoli** di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto;
- **i beni mobili e i titoli al portatore** di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome. Per i beni e i titoli depositati a nome del defunto e di altre persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza, per i depositi bancari e i conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate;
- **le partecipazioni in società di ogni tipo.**
- **eventuale credito IRPER del *de cuius***

20. Determinazione del valore dei beni ereditari

- immobili

La base imponibile, per i beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo il **valore in comune commercio**, ossia il valore di mercato, **alla data di apertura della successione**. Questo valore può essere soggetto a rettifica da parte dell'Ufficio del Registro, salvo che si tratti di immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita per i quali il valore dichiarato, ai fini dell'imposta di successione, non sia inferiore al valore catastale. Quest'ultima disposizione non si applica ai terreni a destinazione edificatoria.

Il valore catastale si ottiene applicando alle rendite che risultano al catasto i seguenti **moltiplicatori**:

Per i terreni:		112,50
Per i terreni pertinenziali di prima casa:		103,25
Per i fabbricati:	Categorie C/1 ed E:	42,84
	Categorie A/10 e D	63,00
	Categoria B	147,00
	Altri fabbricati	126,00
Per fabbricato abitativo prima casa e relative pertinenze		115,50

- **azioni, obbligazioni e quote sociali**

La base imponibile per azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:

- per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, **i valori desumibili dal mercato;**
- per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotati in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, **il valore desumibile dal patrimonio netto dell'ente o della società**, risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti;
- per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, **il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento.** Tuttavia, poiché sono esentati dall'imposta di successione i titoli del debito pubblico, qualora nel fondo comune siano ricompresi anche titoli del debito pubblico, il valore della quota caduta in successione, ai fini della determinazione della base imponibile, deve essere depurata dal valore riferibile ai titoli del debito pubblico. Al tal fine servirà un'apposita dichiarazione del gestore attestante la percentuale del fondo che, alla data del decesso, risultava gestita in titoli del debito pubblico, al fine di determinare la parte — per la stessa percentuale — della quota del fondo patrimoniale da escludere dall'attivo ereditario.

21. Passività deducibili

Le passività deducibili sono costituite:

- **dai debiti** del defunto esistenti alla data di apertura della successione, purché risultino da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo;
- **dalle spese mediche e chirurgiche** relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sempre che risultino da regolari quietanze;
- **dalle spese funebri** risultanti da regolari quietanze per un importo non superiore a € 1.032,91.

I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi i saldi passivi dei conti correnti bancari cointestati, sono deducibili nei limiti della quota del defunto; le quote dei condebitori si considerano uguali se non risultano diversamente determinate.



22. Prodotti bancari e assicurativi

- **Il conto corrente**

Nella massa ereditaria rientra la giacenza esistente alla data del decesso comprensiva di eventuali interessi maturati sino a quel momento.

In caso di conti cointestati rientra nell'asse ereditario la quota che era del defunto e in mancanza di accordi diversi si presume che le quote di tutti i cointestatari fossero uguali. Rapporti collegati col conto corrente:

- **Ordini permanenti**

Se alla banca erano stati conferiti ordini permanenti periodici, come ad esempio le bollette della luce, il telefono o l'affitto, con la morte del titolare la banca sospende tutti questi pagamenti.

- **Bonifici in entrata**

Se, dopo il decesso del titolare, dovessero pervenire dei bonifici a suo favore, la banca provvederà a tenerli a disposizione della comunione degli eredi da inserirsi nella massa ereditaria perché considerati crediti esigibili alla data del decesso.

- **Accreditamento dello stipendio e della pensione**

Nel caso di un dipendente è il suo datore di lavoro a sospendere i versamenti al momento del decesso, nel caso di un pensionato spetta alla banca restituire all'istituto erogatore eventuali rate di pensione accreditate successivamente alla sua morte e, pertanto, non dovute.

- **Assegni bancari**

Gli assegni emessi dal cliente prima della sua morte vengono regolarmente pagati e addebitati sul conto.

- **Carte di credito e bancomat**

Nel momento in cui viene a conoscenza della morte del titolare del conto, la banca provvede a bloccare e a ritirare tutte le carte di credito e bancomat.

Prodotti di risparmio e d'investimento

- **Libretti di risparmio**

Nella massa ereditaria entra il saldo esistente alla data del decesso, comprensivo degli interessi maturati sino a quel momento.

Nel caso di libretti di risparmio intestati a più persone rientra nell'asse ereditario la quota che era del defunto.

- **Libretti di risparmio al portatore**

Un libretto di risparmio al portatore può essere ceduto mediante semplice consegna a terzi, ma l'avvenuto trasferimento deve essere comunicato alla banca.

Pertanto, il decesso del cliente che ha aperto il libretto è irrilevante per la continuità del rapporto, poiché egli avrebbe potuto comunque trasferirlo a terzi quando era in vita.

Per tale motivo, i libretti al portatore entrano a far parte della massa ereditaria solo nel caso in cui fossero in possesso del defunto o fossero custoditi a suo nome presso terzi al momento della sua morte (ad es. in un dossier titoli o in una cassetta di sicurezza presso una banca).

- **Certificati di deposito e obbligazioni bancarie**

Questi strumenti d'investimento entrano a far parte della massa ereditaria comprensivi degli interessi maturati fino alla data del decesso.

- **Titoli di credito**

Qualora il defunto fosse stato intestatario di un deposito

titoli l'intero portafoglio con le giacenze alla data del decesso entrerà nella massa ereditaria.

- **Fondi d'investimento**

Normalmente la banca si limita solo all'intermediazione dei fondi d'investimento mentre la loro amministrazione è demandata a una società di gestione. In tutti questi casi il trasferimento delle quote dei fondi agli eredi legittimi avviene direttamente presso la società di gestione e, la banca, in quanto intermediario, si occupa solo della raccolta e dell'inoltro della documentazione e delle firme necessarie.

- **Gestioni patrimoniali**

Con la gestione patrimoniale, il cliente conferisce alla banca il mandato a investire un determinato patrimonio in titoli o fondi d'investimento, concordando alcuni criteri legati alla durata dell'operazione e alla sua propensione al rischio. Entro questi limiti, la banca ha piena autonomia gestionale sul patrimonio e prende autonomamente le decisioni d'investimento legate all'acquisto o alla vendita dei titoli e dei fondi.

In caso di morte, il mandato conferito alla banca si estingue: la gestione attiva del patrimonio viene "congelata" e i titoli o i fondi che ne compongono il portafoglio passano alla massa ereditaria.

- **Fondi pensione**

Le banche fungono da intermediario anche per le diverse forme di fondi pensione. Il dipendente o il lavoratore autonomo versa nel fondo pensione determinati importi, sfruttando le agevolazioni fiscali previste e, una volta maturato il diritto a percepire la pensione, ha diritto a percepire una rendita vitalizia integrativa. Nel caso di premorienza, tale rendita può

essere trasferita al coniuge superstite.

Se la morte sopravviene mentre sono in corso versamenti, quindi prima di aver maturato il diritto alla pensione, il capitale versato viene liquidato agli eredi ovvero al coniuge e ai figli minori, a seconda della tipologia del fondo pensione.

- **Mutui e finanziamenti**

Con l'accettazione dell'eredità, i debiti e le passività del defunto esistenti al momento del suo decesso passano agli eredi. Tra questi ci sono anche i finanziamenti in essere con la banca, come ad esempio i mutui, i prestiti personali e i fidi di conto corrente.

- **Garanzie prestate**

Se il defunto aveva prestato garanzie a favore dell'istituto di credito, queste vengono automaticamente trasferite ai successori che hanno accettato l'eredità che dovranno farsi carico di tutte le fideiussioni, i pegni, le ipoteche, ecc. della persona defunta.

- **Assicurazioni**

Gli importi liquidati agli eredi a fronte di assicurazioni sulla vita non rientrano nella massa ereditaria.

Diversa è la situazione se si tratta di prestazioni assicurative liquidate quando il beneficiario è ancora in vita, come ad esempio nel risarcimento danni a favore dell'assicurato. Tali importi costituiscono, infatti, una normale voce dell'attività della massa ereditaria.

Cassette di sicurezza

In caso di decesso del concessionario o di uno dei concessionari di una cassetta di sicurezza, il codice civile stabilisce che la

banca, non appena avutane notizia, è tenuta all'apertura della cassetta solo con il consenso di tutte le persone autorizzate ovvero con le modalità stabilite dal tribunale (art. 1840 c.c.). Sulla base delle disposizioni in materia d'imposta sulla successione (art. 48 del Decreto Legislativo n. 346/90), la cassetta di sicurezza può essere aperta successivamente al decesso del concessionario o di uno dei concessionari, solo in presenza di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate o di un notaio, che dovrà redigere l'inventario del contenuto. A tale scopo, la banca dovrà avvisare tempestivamente l'Agenzia delle Entrate in merito al momento dell'apertura, meglio se contattandola direttamente.

Il contenuto di una cassetta di sicurezza viene sempre considerato proprietà del titolare e, pertanto, rientra nella massa ereditaria. In presenza di più aventi diritti, salvo disposizioni diverse, si presume la contitolarità in parti uguali.

23. Rilevanza delle donazioni fatte in vita dal defunto

Ai fini dell'applicazione della franchigia sulla quota devoluta all'erede e/o al legatario, si deve tenere conto del valore delle donazioni fatte in vita dal defunto.

La donazione precedente ha rilevanza per il valore che non sia stato a suo tempo assoggettato a imposta in quanto eccedente la franchigia all'epoca vigente. Questo valore inoltre deve essere rivalutato come se la donazione fosse stata stipulata al momento dell'apertura della successione.

24. Detrazioni e riduzioni

- Detrazione di imposte pagate all'estero: dall'imposta di successione si detraggono le imposte pagate a uno Stato estero, in relazione alla stessa successione e ai beni esistenti in quello Stato.
- **Riduzione per trasferimento nei 5 anni** da un'altra successione o da una donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, **l'imposta è ridotta** di un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso, **di un decimo per ogni anno o frazione di anno**.
- **Riduzione in relazione a specifiche categorie di beni**

Sono inoltre previste riduzioni di imposta nel caso in cui l'attivo ereditario comprenda:

- Beni immobili culturali, non ancora sottoposti — prima dell'apertura della successione — a vincolo;
- Fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defunto, purché la devoluzione avvenga nell'ambito di una famiglia diretto coltivatrice;
- Immobili adibiti all'esercizio dell'impresa, devoluti al coniuge o a parenti del defunto in linea retta entro il terzo grado, nell'ambito di una impresa artigiana familiare.

25. Elenco documenti per la dichiarazione di successione

Documento identità e codice fiscale del de cuius
Documento identità e codice fiscale degli eredi o legatari
Certificato di morte
Eventuale copia autentica del testamento se esistente
Stato di famiglia degli eredi , oppure: dichiarazione sostitutiva di atto notorio autocertificazione rese da un erede su modello fornito dall'Ufficio, allegando un documento di identità
Eventuale atto di rinuncia all'eredità se esistono chiamati all'eredità che hanno rinunciato
Atti donazione fatti in vita dal de cuius agli eredi allo scopo di determinare correttamente la franchigia
Copia autentica registrata di eventuali Verbali di Inventario in caso di accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario
Copia Mod. F23 pagamento delle imposte (ipocatastali, bollo, tassa ipotecaria, tributi speciali)
Prospetto in doppia copia di liquidazione delle imposte
Rapporti bancari
Certificazione bancaria per i rapporti in c/c , comprensivo degli interessi maturati, alla data del decesso e dei prelevamenti eseguiti nei 4 giorni precedenti
Certificazione deposito titoli e del valore degli stessi
Verbale apertura cassette di sicurezza (all'apertura deve presiedere un notaio o un funzionario dell'Agenzia delle entrate)

Documentazione attestante le passività
Documenti originali comprovanti le passività per spese funebri
Documenti originali comprovanti le passività per spese sanitarie
Documenti originali comprovanti le passività per mutui e debiti bancari
Documenti originali comprovanti le passività per assegni
Documenti originali comprovanti le passività per cambiali
Documentazione attestante altri debiti (allegare Modello 237 - attestazione sussistenza di debito)
In presenza di immobili
Visura catastale o certificato di tutti gli immobili (terreni e fabbricati)
Per gli immobili non ancora censiti in catasto occorre indicare il protocollo di presentazione della richiesta di accatastamento
Per gli immobili storico-artistico che sono esenti dall'imposta di successione certificato rilasciato dalla Soprintendenza ai beni artistici e culturali
Certificato di destinazione urbanistica dei terreni , reperibile presso l'Ufficio Tecnico del Comune interessato
Atto d'acquisto o di donazione degli immobili del de cuius
Dichiarazione di successione se immobili pervenuti al de cuius per successione ereditaria
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti se la dichiarazione comprende una o più abitazioni utilizzate come prima casa da uno o più eredi

In presenza di navi, imbarcazioni, aeromobili
Libretto di navigazione per le imbarcazioni
Certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione di navi e aeromobili
Informarsi del prezzo mediamente praticato sul mercato per beni della stessa anzianità e conservazione
In presenza di imprese individuali
Visura registro imprese se il defunto era titolare di una impresa individuale
Se l'imprenditore defunto era tenuto alla redazione dell'inventario, esibire copia autentica dell'ultimo inventario, indicando i mutamenti intervenuti successivamente fino alla data della morte
Se l'imprenditore defunto non era tenuto alla redazione dell'inventario esibire un prospetto riepilogativo dei beni, delle attività e delle passività facenti capo all'azienda, con separata indicazione del valore degli immobili aziendali
Estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto da cui risultino le passività dell'azienda
Estratto catastale degli immobili che sono compresi nell'azienda
Certificato di destinazione urbanistica per terreni
Comunicare il valore dell'azienda, da indicare nella dichiarazione di successione. Non è tassabile il valore dell'avviamento. Gli immobili vanno indicati al valore catastale
Se si intende ottenere l'esenzione da imposta di successione e da imposte ipocatastali riferite agli immobili dell'impresa, dichiarazione del coniuge e dei discendenti con cui s'impegnano a esercitare l'impresa almeno per 5 anni

In presenza di quote di società di persone
Visura registro imprese
Ultimo bilancio approvato. Nonché situazione patrimoniale redatta con riferimento alla data di apertura della successione
Se necessario, il dettaglio delle singole voci del bilancio o della situazione patrimoniale emergente dal libro inventari
Se la società è proprietaria di immobili, occorre anche un certificato catastale per uso successione degli immobili sociali
Se la società non era tenuta alla redazione dell'inventario esibire un prospetto riepilogativo dei beni, delle attività e delle passività facenti capo all'azienda, con separata indicazione del valore degli immobili aziendali
Valutazione complessiva (fatta da un tecnico) del patrimonio sociale. Conseguentemente il valore della quota da indicare tra le attività. Non prevedere avviamento. Gli immobili non vanno rivalutati
Se si intende ottenere l'esenzione da imposta di successione e da imposte ipocatastali riferite agli immobili della società - dichiarazione del coniuge e dei discendenti con cui s'impegnano a conservare il possesso delle quote almeno per 5 anni

In presenza di quote di srl
Visura registro imprese
Statuto aggiornato
Copia autentica dell'ultimo bilancio, con relativi allegati. Situazione patrimoniale redatta con riferimento alla data di apertura della successione Se necessario, il dettaglio delle singole voci del bilancio o della situazione patrimoniale emergente dal libro inventari
Valutazione complessiva (fatta da un tecnico) del patrimonio sociale. Conseguentemente il valore della quota da indicare tra le attività. Non prevedere avviamento. Gli immobili non vanno rivalutati
Se si intende ottenere l'esenzione da imposta di successione e da imposte ipocatastali riferite agli immobili della società - dichiarazione del coniuge e dei discendenti con cui s'impegnano a conservare il possesso delle quote almeno per 5 anni

26. Vendita nuda proprietà

Secondo quanto dettato dall'art. 981 e ss. del Codice Civile, la nuda proprietà è la possibilità, vendendo la proprietà dell'immobile, di avere l'usufrutto della propria casa fino alla propria morte. In sostanza, vendere la nuda proprietà della propria casa permette di continuare a viverci.

Tutti i proprietari di una casa, possono venderne la nuda proprietà. In particolare **le persone anziane attraverso la vendita della nuda proprietà, possono assicurarsi una certa somma di denaro e, nello stesso tempo, mantenere per il resto della vita l'alloggio nel quale abitano.**

Gli obblighi dell'usufruttuario sono pagare le imposte sulla casa, le spese di manutenzione ordinaria della casa e di mantenere la casa con diligenza, senza danneggiarla o modificarla all'insaputa del nudo proprietario, che ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito (artt. 1001-1002 c.c.).

Gli obblighi del nudo proprietario sono invece di sostenere le riparazioni straordinarie: si veda l'art. 1005 c.c. e segg.

27. Valori attuali dei Diritti di Usufrutto

A partire dal 1° gennaio 2010 il saggio legale di interesse è stato determinato nell'1%.

Conseguentemente, a partire da tale data, è stato modificato pure il coefficiente per il calcolo del valore di usufrutto e delle rendite o pensioni vitalizie.

Il valore percentuale di tali diritti rispetto al valore della piena proprietà si calcola moltiplicando il coefficiente relativo all'età dell'usufrutto per il saggio legale di interesse (1%)



28. I coefficienti per il calcolo dell'usufrutto vitalizio

ANNI COMPIUTI DAL BENEFICIARIO	VALORE USUFRUTTO	VALORE NUDA PROPRIETA'
da 0 a 20 anni	95	5
da 21 a 30 anni	90	10
da 31 a 40 anni	85	15
da 41 a 45 anni	80	20
da 46 a 50 anni	75	25
da 51 a 53 anni	70	30
da 54 a 56 anni	65	35
da 57 a 60 anni	60	40
da 61 a 63 anni	55	45
da 64 a 66 anni	50	50
da 67 a 69 anni	45	55
da 70 a 72 anni	40	60
da 73 a 75 anni	35	65
da 76 a 78 anni	30	70
da 79 a 82 anni	25	75
da 83 a 86 anni	20	80
da 87 a 92 anni	15	85
da 93 a 99 anni	10	90
oltre	non previsto	non previsto

Promemoria per gli eredi

I contratti in essere stipulati dal de cuius devono essere rinnovati dagli eredi

- Contratto di affitto
- Contratto fornitura energia elettrica
- Contratto fornitura acqua
- Contratto telefono
- Contratti assicurativi
- Canone RAI
- Tassa rifiuti
- Ecc.

Gli eredi devono presentare la dichiarazione dei redditi relativa al defunto (salvo i casi di esenzione) e pagare le relative imposte a nome del defunto.

Indice

1. Premessa	pag. 3
2. Il passaggio dei beni per successione (eredità)	4
3. L'oggetto della successione	4
4. I tipi di successione	5
5. Testamento	6
6. Le tipologie del testamento	6
7. Il testamento pubblico	7
8. Il testamento olografo	8
9. Consigli per una corretta redazione del testamento olografo	9
10. Quote non disponibili	10
11. La successione "legittima" e le relative quote	13
12. L'accettazione o acquisto dell'eredità	18
13. L'accettazione di eredità con il beneficio di inventario	19
14. La rinuncia all'eredità	19

15. La dichiarazione di successione	21
16. Le imposte di successione	21
17. Soggetti esclusi da imposte di successione	23
18. Beni esclusi da imposte di successione	24
19. Beni compresi nell'attivo ereditario	26
20. Determinazione del valore dei beni ereditari immobili	27
21. Passività deducibili	29
22. Prodotti bancari e assicurativi	30
23. Rilevanza delle donazioni fatte in vita dal defunto	34
24. Detrazioni e riduzioni	35
25. Elenco documenti per la dichiarazione di successione	36
26. Vendita nuda proprietà	41
27. Valori attuali dei Diritti di Usufrutto	42
28. I coefficienti per il calcolo dell'usufrutto vitalizio	43

problemi di successione?

rivolgiti a  *Confartigianato*
persone - CUNEO

Confartigianato Persone

Roberto Cavallera - tel. 0171 451111 - fax 0171 697453
roberto.cavallera@confartcn.com